



## **Codice della Trasparenza della Fondazione ENPAM**

### **Premessa**

Il presente documento, adottato in regime di autoregolamentazione in virtù della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione, acquisita con il Dlgs 509 del 1994, costituisce il Codice della Trasparenza della Fondazione Enpam ed è stato redatto in aderenza alle “linee guida per l’adozione di un codice per la trasparenza” emanate da Adepp ed in coerenza con i principi generali del Dlgs 33/2013.

Nel proprio Statuto, rinnovato nel 2015, la Fondazione definisce il proprio sistema di governo, gli scopi istituzionali ed i criteri che ispirano il suo operato.

L’art 26 comma 1 dello Statuto (in linea con l’art 1, co 4 del Dlgs 509/94) dà rilievo al principio della trasparenza nei rapporti con gli iscritti, da realizzare mediante la diffusione delle informazioni relative all’andamento gestionale, amministrativo e finanziario della Fondazione sotto la responsabilità del Presidente prevedendo di adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore dello Statuto, un “Codice della trasparenza” per definire gli strumenti di comunicazione più idonei per una concreta attuazione.

Il comma 2 aggiunge che al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto all’iscritto il diritto all’accesso ai documenti e notizie di loro interesse in conformità ai principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalle altre norme di legge in materia.

## Capo I

### Principi generali

#### Art. 1

##### **Principio generale di trasparenza**

1. La trasparenza è intesa come accessibilità delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Fondazione, in base a quanto previsto dal presente Codice.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse, integrità e lealtà nel servizio agli iscritti e alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio dell'iscritto.
3. La trasparenza è verso i cittadini, verso i singoli iscritti e i percettori di prestazioni, questi ultimi avendo accesso anche riservato, a cui la Fondazione, attraverso il sito istituzionale, garantisce l'accesso ai documenti, alle informazioni ed ai dati concernenti l'organizzazione e l'attività della Fondazione stessa.
4. Anche i fornitori o collaboratori esterni sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute nel Codice della trasparenza, inserendo nei contratti un'apposita clausola di applicazione e una specifica clausola risolutiva espressa o decadenza dal rapporto ove si denunci la violazione derivante dagli obblighi del Codice stesso.
5. Il presente Codice, in tutte le sue parti, si applica alle Società controllate dalla Fondazione.

## **Art. 2**

### **Oggetto**

1. Le disposizioni del presente Codice individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività della Fondazione e le modalità per la sua realizzazione.

## **Art. 3**

### **Limiti alla trasparenza**

1. Nei casi in cui è prevista la pubblicazione di atti o documenti, la Fondazione provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari o, anche potenzialmente, turbativi per il mercato secondo le disposizioni vigenti, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

## **Art. 4**

### **Accesso alle informazioni pubblicate nel sito istituzionale**

1. Ai fini del presente Codice, per pubblicazione si intende la pubblicazione nel sito istituzionale della Fondazione dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività della Fondazione, cui corrisponde il diritto di accedere al sito direttamente ed immediatamente.

2. Ai fini dell'accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito "www.enpam.it" è presente un'apposita sezione denominata «Fondazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi del presente Codice, secondo quanto previsto all'art. 1 comma 3.

3. Alla scadenza del termine di durata della pubblicazione i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Fondazione trasparente».

## Capo II

### Ambito di applicazione

#### Art. 5

##### **Pubblicazione del Codice della trasparenza**

1. La Fondazione pubblica sul proprio sito istituzionale nella sezione «Fondazione Trasparente» il Codice della trasparenza ed il relativo stato di attuazione comprensivo delle informazioni di cui agli art. 6, 7, 8 e 9.

#### Art. 6

##### **Pubblicazione di atti di carattere generale**

1. La Fondazione pubblica sul proprio sito istituzionale il proprio statuto, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, il bilancio sociale ed il codice etico.

#### Art. 7

##### **Pubblicazioni concernenti l'organizzazione, i costi di funzionamento e di gestione.**

1. La Fondazione pubblica e aggiorna le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento.

2. La Fondazione pubblica e aggiorna annualmente le seguenti informazioni relative agli incarichi negli organi a qualsiasi titolo conferiti:

- il curriculum vitae
- i compensi connessi all'incarico

3. La Fondazione pubblica e aggiorna, altresì, i seguenti dati:

- la descrizione degli uffici, le competenze e le risorse umane a disposizione di ciascun ufficio, i nomi dei responsabili dei singoli uffici

- l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche
- l'elenco dei numeri di telefono, caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il singolo iscritto possa rivolgersi per qualsiasi richiesta
- i dati relativi al conto annuale delle spese sostenute per il personale
- le informazioni relative ai contratti dei lavori, forniture e servizi
- i servizi erogati agli utenti
- i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo
- l'andamento della spesa relativa ai consumi intermedi così come definita ai sensi del comma 417 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147
- il patrimonio immobiliare della Fondazione
- l'indicazione delle eventuali Società sottoposte a direzione e coordinamento da parte della Fondazione

## **Art. 8**

### **Pubblicazione di dati relativi ai patrimoni ed agli investimenti**

1. La Fondazione provvede annualmente alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale del documento contenente la politica di investimento, che ha lo scopo di definire la strategia finanziaria che la Fondazione intende attuare e il suo profilo di rischio definito in considerazione degli obiettivi e degli impegni previdenziali.
2. La Fondazione provvede altresì alla pubblicazione annuale di un prospetto recante l'esposizione delle attività detenute e le indicazioni sul valore delle passività connesse alle prestazioni istituzionali della Fondazione stessa.
3. La Fondazione rende pubblici annualmente i documenti relativi all'asset allocation strategica, nonché i dati relativi ai piani triennali investimento e ai piani di impiego.
4. Le informazioni saranno rese disponibili in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

## **Art. 9**

### **Indirizzi in materia di pubblicazione dei dati in materia di previdenza**

1. Al fine di garantire i principi di trasparenza e correttezza in materia di previdenza, la Fondazione assicura la pubblicazione annuale sul sito istituzionale del bilancio tecnico e del bilancio sociale.
2. La Fondazione si impegna altresì a pubblicare ed aggiornare annualmente sul proprio sito istituzionale i dati relativi all'ammontare dei contributi versati, delle prestazioni erogate nonché le informazioni relative alla tempistica.
3. La Fondazione assicura ai singoli iscritti l'accesso ad informazioni integrative dettagliate anche relativamente ai tempi di erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, nonché la disciplina e la modulistica utili all'erogazione delle stesse.

## Capo III

### Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni

#### Art. 10

##### Responsabile della trasparenza

1 Al fine di rendere effettivo il rispetto del principio di trasparenza, la Fondazione adotta le seguenti misure organizzative:

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione individua il Responsabile per la trasparenza tra i dirigenti della struttura che supporta i lavori del Comitato di Controllo Interno.

Il Responsabile:

- a. assicura il rispetto del Codice adottato e definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti, soprattutto coloro i quali operano in settori e svolgono attività cui è necessario garantire in particolar modo il rispetto del principio di trasparenza;
- b. svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate relativamente all'attività istituzionale di previdenza ed assistenza e all'utilizzo delle risorse;
- c. riceve e raccoglie le segnalazioni, provenienti dagli iscritti e dai percettori di prestazioni tutelandone l'anonimato, relative ai casi di mancato, ritardato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione, promuovendo misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi ed adottando ogni ulteriore misura e iniziativa di promozione della trasparenza;
- d. predispone una relazione illustrativa sul rispetto degli obblighi previsti dal Codice da presentare annualmente al Consiglio d'Amministrazione.

2. La Fondazione, con cadenza periodica, anche in forma associata attraverso l'AdEPP, provvede alla formazione dei dipendenti soprattutto coloro i quali operano in settori e svolgono attività cui è necessario garantire particolari livelli di trasparenza, anche mediante l'organizzazione di seminari e convegni informativi sugli obblighi in materia di trasparenza nonché sui temi dell'etica e della legalità.

## Capo IV

### Disposizioni finali e transitorie

#### Art. 11

##### Entrata in vigore

1. Il presente Codice entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
2. Il "Codice per la trasparenza" vincola all'osservanza delle disposizioni in esso contenute, i dipendenti della Fondazione, i dirigenti, i componenti degli Organi, nonché, a seguito di adeguamento contrattuale, gli eventuali consulenti e collaboratori.
3. La Fondazione adegua il proprio Codice disciplinare prevedendo che la violazione degli obblighi contenuti nel "Codice per la trasparenza" comporti l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice disciplinare, in armonia con i contratti collettivi di lavoro di categoria.